

Regolamento Generale dei Gruppi di Indirizzo

Art. 1. DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Titolo II dello Statuto dell'A.I.E., il funzionamento dei Gruppi di indirizzo.
2. Esso si applica ai soci effettivi dell'A.I.E., come definiti dagli articoli 3 e 4 dello Statuto, e ai soci aggregati e a i membri associati, come definiti dall'articolo 3.

Art. 2. SCOPI

1. I Gruppi di indirizzo promuovono gli interessi dei soci che li compongono e ne rappresentano le istanze agli Organi dell'Associazione e alle istituzioni competenti.
2. I Gruppi sono costituiti e operano al fine di correlare il funzionamento e il finanziamento dell'Associazione alle effettive e diversificate esigenze dei soci dell'A.I.E.
3. I Gruppi di indirizzo armonizzano gli interessi dei singoli soci con l'azione condotta dall'Associazione per il raggiungimento degli obiettivi generali di tutela dell'intera categoria.

Art. 3. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

1. I Gruppi di indirizzo godono, per lo svolgimento delle attività di loro competenza, di autonomia gestionale in coerenza con quanto specificato nei successivi commi e con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3 dello Statuto.
2. I Consigli di Gruppo determinano l'impegno della quota di contributi associativi di cui al comma 3 del presente articolo, dei contributi integrativi e degli introiti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo nonché dei fondi relativi ai servizi particolari resi ai soci di rispettiva afferenza di cui all'art. 34, comma 3 dello Statuto. Le relative determinazioni vengono riportate al Consiglio Generale rappresentando e documentando le iniziative in progetto, i relativi costi e le eventuali ulteriori fonti di finanziamento. Il Consiglio Generale comunica le proprie valutazioni in ordine alla loro sostenibilità economica, con specifico riguardo alla possibilità di impiego delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, e verifica il rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5 del presente articolo.
3. Il Consiglio Generale dell'A.I.E. determina annualmente la percentuale dell'importo delle quote associative da attribuire ai Gruppi sulla base del criterio stabilito dall'articolo 5, quarto comma, dello Statuto e tenendo in considerazione, nella determinazione della stessa percentuale, le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività generale dell'AIE e delle esigenze di finanziamento dei progetti e delle iniziative dei diversi Gruppi così come riportate in applicazione del comma 2 e dell'ultimo comma del presente articolo.

4. I singoli Consigli di Gruppo possono determinare ulteriori contribuzioni dovute dai soci effettivi per lo svolgimento delle attività del Gruppo stesso. La base di calcolo dei contributi integrativi è il fatturato lordo realizzato nel settore di competenza del Gruppo; il contributo è crescente in relazione al fatturato lordo, ma non in modo proporzionale.
5. Nel caso due o più soci, con il parere favorevole del Consiglio di Gruppo al fine di ottenere il patrocinio di A.I.E., intendano sviluppare progetti specifici dovranno provvedere autonomamente al finanziamento degli stessi; il loro costo graverà quindi solo su coloro che intendono partecipare all'iniziativa, tenendo esenti gli altri soci da qualsiasi onere economico derivante dall'attuazione del progetto. Le modalità di contribuzione per il finanziamento di tali progetti sono determinate dai soci che aderiscono al progetto stesso; nel caso di partecipazione di soci aggregati può essere prevista anche per questi ultimi una contribuzione. Le risorse specifiche di cui si avvalgono i Gruppi di indirizzo per la loro operatività non possono in alcun modo essere utilizzate né per compiere attività che contrastino con gli scopi dell'Associazione o con le direttive stabilite dall'Assemblea Generale o dal Consiglio Generale della stessa, né per svolgere attività che istituzionalmente competono alla struttura centrale dell'A.I.E.
6. Il bilancio dell'A.I.E. attribuisce evidenza alla gestione dell'Associazione come struttura unitaria.
7. Per ciascun anno solare sono redatti e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Gruppo:
 - a) i progetti di attività che si prevede di avviare nel corso dello stesso anno o in quello successivo unitamente al relativo rendiconto preventivo e alla relazione illustrativa del Presidente del Gruppo;
 - b) il rendiconto consuntivo accompagnato dalla relazione del Presidente del Gruppo sull'attività svolta dal Gruppo stesso.
8. La documentazione di cui al comma precedente, primo alinea, è presentata al Consiglio di Gruppo, di regola, entro i primi due mesi dell'anno; in presenza di particolari motivi di urgenza, la stessa potrà essere presentata anche nel resto dell'anno per consentire una pronta valutazione da parte del Consiglio Generale ai sensi dei commi 2, 3 e del comma seguente del presente articolo. La documentazione di cui al secondo alinea del precedente comma è presentata entro due mesi dal termine di ciascun progetto.
9. Entro un mese dalla loro approvazione, i progetti di attività, unitamente al rendiconto preventivo e alla relazione del Presidente di Gruppo, sono trasmessi, ai fini di quanto previsto dal presente articolo, al Consiglio Generale che si pronuncerà nella prima riunione utile successiva. Ove fossero impiegate anche le risorse di cui al comma 3 del presente articolo, il Consiglio Generale dovrà altresì ricevere il rendiconto consultivo e la documentazione di corredo.

Art. 4. COSTITUZIONE DI NUOVI GRUPPI DI INDIRIZZO

1. L'Assemblea Generale dell'A.I.E. può istituire nuovi Gruppi di indirizzo quando le imprese interessate costituiscano per numero e per quote di mercato una significativa rappresentanza nel loro settore.

Art. 5. SEZIONI

1. I Gruppi di indirizzo possono al loro interno articolarsi in Sezioni in relazione ai diversi interessi e alle diverse specialità di attività rappresentate dalle imprese appartenenti al Gruppo. Ogni Sezione nomina al proprio interno un responsabile che assolva il compito di coordinare l'attività della Sezione con quella del Gruppo di appartenenza, rispondendone al Presidente.

Art. 6. COORDINAMENTO

1. I Presidenti di Gruppo coordinano le attività dei Gruppi nelle riunioni del Comitato di Presidenza.

Art. 7. PARTECIPAZIONE AI GRUPPI

1. Ciascun socio partecipa ai Gruppi di indirizzo nei quali abbia una percentuale del proprio fatturato superiore al 5%; su domanda, partecipa anche a gruppi nei quali abbia un fatturato inferiore. Il Consiglio del Gruppo esamina la domanda nella prima riunione utile e può rigettarla solo in caso di contrasto con lo Statuto dell'A.I.E.
2. Qualora un socio, a causa del mutamento della propria attività, intenda interrompere la propria partecipazione ad un Gruppo lo comunica senza indugio al Presidente del Gruppo interessato e al Presidente dell'A.I.E.; l'interruzione della partecipazione a un Gruppo ha efficacia a partire dall'anno successivo a quello della sua comunicazione.

Art. 8. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche del presente regolamento, sentito il Comitato di Presidenza, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Generale dell'A.I.E.

Art. 9. RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto dell'A.I.E. e nei Regolamenti dei singoli Gruppi di indirizzo.

Regolamenti dei Gruppi di Indirizzo

Regolamento del Gruppo Editoria di varia

Art. 1. APPARTENENZA AL GRUPPO E SUA ATTIVITA'

1. Il Gruppo Editoria di varia è costituito dagli editori, soci effettivi di A.I.E., che producono libri e periodici ovvero producono e diffondono contenuti su qualsiasi tipo di supporto e in qualsiasi formato - cartaceo, digitale, audio - riferibili a titolo esemplificativo alla narrativa, saggistica, libri per bambini e ragazzi, editoria d'arte e illustrata, guide turistiche, manualistica, opere di reference.
2. Compito principale del Gruppo è quello di promuovere la tutela e la rappresentanza di interessi e problemi comuni; a tal fine i membri del Gruppo assicurano i finanziamenti adeguati per il raggiungimento degli obiettivi che sono propri del Gruppo.
3. Gli organi del Gruppo devono sempre assicurarsi che le attività svolte non comportino sovrapposizioni di ruolo e di competenza con altri Gruppi o con la parte istituzionale dell'Associazione.

Art. 2. COMPETENZE

1. Il Gruppo Editoria di varia esercita autonomamente la rappresentanza dei propri membri per quanto riguarda le problematiche specifiche del settore, la diffusione e la promozione delle iniziative di proprio interesse, svolge funzioni di raccordo tra i membri del Gruppo, individua e coordina una gestione unitaria di attività e servizi di proprio interesse specifico valutando la possibilità di realizzare economie di scala.
2. Nel complesso delle attività svolte dal Gruppo per la realizzazione dei propri scopi gli organi del Gruppo stesso curano i rapporti con le istituzioni sia a livello locale che a livello nazionale; nell'adempimento delle relazioni istituzionali gli organi del Gruppo devono sempre considerare eventuali implicazioni delle loro azioni sull'intero settore e se del caso devono interpellare, attraverso il proprio Presidente, il Presidente dell'A.I.E. per una valutazione congiunta del problema. In caso di disaccordo il Comitato di Presidenza, interpellato dal Presidente dell'A.I.E., esprimerà un parere vincolante.

Art. 3. ORGANI

1. Gli organi del Gruppo sono:
 - a) l'Assemblea del Gruppo;
 - b) il Consiglio del Gruppo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente del Gruppo;

- d) Commissioni e Gruppi di lavoro, anche a carattere permanente.

Art. 4. ASSEMBLEA DEL GRUPPO

1. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente del Gruppo ogni anno in concomitanza con l'Assemblea Generale Ordinaria di A.I.E. e, in via Straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Gruppo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci effettivi del Gruppo.
2. Per quanto attiene alle regole relative ai termini di spedizione dell'avviso di convocazione vale quanto dispone l'articolo 18 dello Statuto dell'A.I.E.

Art. 5. CONSIGLIO DEL GRUPPO

1. Il Consiglio di Gruppo comprende otto componenti. A questi si aggiunge come membro di diritto il Presidente del Gruppo.
2. L'elezione dei componenti del Consiglio avviene durante l'Assemblea di Gruppo e ogni socio effettivo ha la possibilità di indicare un numero di preferenze pari ai due terzi dei seggi da ricoprire con arrotondamento all'unità più prossima, nell'ambito di una lista di candidature superiore al numero degli eligendi
3. Il Consiglio del Gruppo può predisporre una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire.

Art. 6. PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria del Gruppo degli anni dispari, su proposta del Consiglio del Gruppo.
2. Il Presidente dura in carica due anni, scade in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli anni dispari e può essere rieletto, anche consecutivamente. Non è possibile in ogni caso superare il limite massimo di tre mandati consecutivi.
3. Il Presidente ha la rappresentanza del Gruppo sia all'interno dell'Associazione che di fronte ai terzi.
4. Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio nonché al coordinamento delle attività del Gruppo.

5. Nell'ambito della normale attività operativa il Presidente può demandare al Vice Presidente alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente. Nel caso in cui il Presidente non sia più in grado di esercitare le sue funzioni, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro tre mesi e il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea Ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 7. RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nel Regolamento Generale dei Gruppi di indirizzo e nello Statuto dell'A.I.E.

Regolamento del Gruppo dei Piccoli Editori

Art. 1. APPARTENENZA AL GRUPPO E SUA ATTIVITA'

1. Il Gruppo Piccoli Editori è costituito dagli editori che, indipendentemente dal settore di indirizzo di riferimento, all'interno dell'Assemblea Generale dell'A.I.E. dispongono di un solo voto.
2. Il Consiglio di Gruppo comprende sette componenti. A questi si aggiunge come membro di diritto il Presidente del Gruppo.
3. Compito principale del Gruppo è quello di promuovere la tutela e la rappresentanza di interessi e problemi comuni; a tal fine i membri del Gruppo assicurano i finanziamenti adeguati per il raggiungimento degli obiettivi che sono propri del Gruppo.
4. Gli organi del Gruppo devono sempre assicurarsi che le attività svolte non comportino sovrapposizioni di ruolo e di competenza con altri Gruppi o con la parte istituzionale dell'Associazione.

I successivi articoli dall'articolo 2 all'articolo 7, salvo quanto diversamente disposto dal comma secondo del presente articolo, sono uguali a quelli del Regolamento del Gruppo Editoria di varia.

Regolamento del Gruppo Educativo

Art. 1. APPARTENENZA AL GRUPPO E SUA ATTIVITA'

1. Il Gruppo Educativo è costituito dagli editori che producono libri periodici ovvero producono e diffondono contenuti su qualsiasi tipo di supporto e in qualsiasi formato - cartaceo, digitale, audio - destinati all'uso nel sistema scolastico.
2. Il Consiglio di Gruppo comprende dieci componenti. A questi si aggiunge come membro di diritto il Presidente del Gruppo.
3. Compito principale del Gruppo è quello di promuovere la tutela e la rappresentanza di interessi e problemi comuni; a tal fine i membri del Gruppo assicurano i finanziamenti adeguati per il raggiungimento degli obiettivi che sono propri del Gruppo.
4. Gli organi del Gruppo devono sempre assicurarsi che le attività svolte non comportino sovrapposizioni di ruolo e di competenza con altri Gruppi o con la parte istituzionale dell'Associazione.

I successivi articoli dall'articolo 2 all'articolo 7, salvo quanto diversamente disposto dal comma secondo del presente articolo, sono uguali a quelli del Regolamento del Gruppo Editoria di varia.

Regolamento del Gruppo Accademico Professionale

Art. 1. APPARTENENZA AL GRUPPO E SUA ATTIVITA'

1. Il Gruppo Accademico Professionale è costituito dagli editori che producono libri e periodici ovvero producono e diffondono contenuti su qualsiasi tipo di supporto e in qualsiasi formato - cartaceo, digitale, audio - destinati al mondo universitario e della ricerca, nonché ai professionisti e alle imprese.
2. Il Consiglio di Gruppo comprende nove componenti. A questi si aggiunge come membro di diritto il Presidente del Gruppo.
3. Compito principale del Gruppo è quello di promuovere la tutela e la rappresentanza di interessi e problemi comuni; a tal fine i membri del Gruppo assicurano i finanziamenti adeguati per il raggiungimento degli obbiettivi che sono propri del Gruppo.
4. Gli organi del Gruppo devono sempre assicurarsi che le attività svolte non comportino sovrapposizioni di ruolo e di competenza con altri Gruppi o con la parte istituzionale dell'Associazione.

I successivi articoli dall'articolo 2 all'articolo 7, salvo quanto diversamente disposto dal comma secondo del presente articolo, sono uguali a quelli del Regolamento del Gruppo Editoria di varia.